



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 07/03/2016

OGGETTO: 2007LPSLRS02 Restauro delle mura di Treviso da Varco Filippini a Porta Frà Giocondo e dell'edificio dell'ex pattinodromo - autorizzazione subappalto ditta La Tecnica Servizi Srl

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. n.1366 del 06/08/2008 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata indetta la gara d'appalto dei lavori di "Restauro delle mura di Treviso da Varco Filippini a Porta Frà Giocondo e dell'edificio dell'ex pattinodromo" cod.str.2007LPSLRS02;

con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Contratti e Appalti n. 1630 del 02/10/2008:

- i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Dott. Ing. Massimiliano Innocente e Ing. Edoardo Stipanovich S.r.l. con sede in Trieste, Via Fabio Filzi n.4 che ha offerto il prezzo complessivo (al netto degli oneri della sicurezza e di IVA) di Euro 656.035,93, corrispondente al ribasso del 12,130% sull'importo soggetto a ribasso d'asta;
- l'importo contrattuale ammonta ad Euro 674.942,43 – IVA 10% esclusa – (Euro 656.035,93 importo d'aggiudicazione + Euro 18.906,50 importo degli oneri per la sicurezza);

a seguito dei limiti dettati dal patto di stabilità l'intervento in oggetto fu rinviato, l'aggiudicazione dei lavori fu sospesa e con nota prot.n.95183 del 22/12/2008, l'Amministrazione aveva comunicato all'impresa aggiudicataria, la sospensione della stipula del contratto d'appalto vista la sopravvenuta contrazione delle risorse pubbliche;

Considerato che:

la situazione attuale ha permesso il riavvio dei lavori e, visto il permanere dell'interesse dell'Amministrazione alla realizzazione degli stessi, con nota in data 04/09/2014 (ns.prot.n.91436) è stata chiesta all'impresa aggiudicataria la disponibilità di procedere alla stipula del contratto e alla conseguente esecuzione dei lavori alle medesime condizioni economiche già offerte in sede di gara;

la ditta ha risposto con nota in data 10/09/2014 (ns.prot.n.93638) dichiarandosi ancora disponibile alla sottoscrizione del contratto ed all'esecuzione dei lavori;

il contratto è stato stipulato in data 25/02/2015 Rep.n.270.197 a rogito del notaio Daria Innocenti di Treviso Registrato a Treviso il 26/02/2015 al n.2431 serie 1T;

i lavori sono stati consegnati in data 16/03/2015 come da verbale agli atti;

Considerato che:

Con nota pervenuta a questa Amministrazione in data 26/02/2016 (ns. prot. n.23062), l'impresa INNOCENTE & STIPANOVICH con sede in Via F. Filzi, 4 – 34132 - TRIESTE, ha chiesto di poter subappaltare alla ditta LA TECNICA SERVIZI SRL con sede in via dell'Ansa, 14 – 31050 Zenson di Piave (TV), le opere impiantistiche elettriche rientranti nella categoria OG2 per un importo presunto di Euro 18.950,00 (oneri per la sicurezza inclusi);

Verificato che:

la ditta INNOCENTE & STIPANOVICH SRL, in adempimento a quanto disposto dall'art. 118 del D.Lgd 163/2006 e s.m.i., ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;

l'appaltatore ha provveduto a trasmettere la documentazione relativa alla richiesta di subappalto, in particolare:

- originale del contratto di subappalto stipulato tra la ditta appaltatrice e la ditta subappaltatrice dal quale risulta che i prezzi praticati per le prestazioni affidate in subappalto sono rispettosi dell'art. 118, comma 4 del D.Lgs 163/2006;

- dichiarazione di non sussistenza di forma di collegamento e controllo nei confronti della ditta subappaltatrice ex art. 2359 del Cod. civ.;
- dichiarazione che non ricorrono alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.38 D.Lgs n. 163/06, né altre cause che determinano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- dichiarazione di essere in possesso dei requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-finanziario ai sensi dell'art.28 del DPR 34/2000;
- autocertificazione del fatturato dell'ultimo triennio;
- contratti e fatture quietanzate di lavori eseguiti;
- elenco dell'attrezzatura tecnica dell'impresa;
- documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 90 e dell'allegato XVII al D. Lgs. n. 81/08;
- dichiarazione della ditta subappaltatrice di accettazione del piano di sicurezza e coordinamento dell'appalto;
- piano operativo di sicurezza della ditta subappaltatrice secondo i contenuti di cui al DPR n. 222/2003.

Verificato inoltre che nel contratto di subappalto è stata inserita la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari in base alla quale il subappaltatore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

Rilevato che ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 gli uffici hanno richiesto:

- la certificazione da parte dell'agenzia delle entrate attestante che la ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- il Certificato del Casellario Giudiziale del titolare della ditta subappaltatrice;
- il DURC della ditta subappaltatrice.

Considerato quindi che:

- l'Impresa, in base alle dichiarazioni e alle documentazioni presentate, possiede i requisiti per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di contratto di subappalto;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice devono trasmettere a questa Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 7 del medesimo articolo;
- l'appaltatore e, suo tramite, l'impresa subappaltatrice devono trasmettere periodicamente a questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Visti:

l'art. 170 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
 gli artt. 38 e 118 del D. Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii.;

l'art. 35, comma 28, del D.L. 223/06;

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento,

DETERMINA

- 1) di autorizzare, per le ragioni riportate in premessa e che si intendono qui richiamate, l'impresa appaltatrice INNOCENTE & STIPANOVICH SRL con sede in Via F. Filzi, 4 – 34132 Trieste (TS), aggiudicataria dei lavori di “Restauro delle mura di Treviso da Varco Filippini a Porta Frà Giocondo e dell'edificio dell'ex pattinodromo 2007LPSLRS02”, a subappaltare alla ditta LA TECNICA SERVIZI SRL con sede in via dell'Ansa, 14 – 31050 Zenson di Piave (TV), le opere impiantistiche elettriche rientranti nella categoria OG2 per un importo presunto di Euro 18.950,00 (oneri per la sicurezza inclusi);
- 2) di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e dall'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010;
- 3) di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, affinché provvedano per quanto di competenza, nonché alla ditta interessata dal presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- 4) di precisare che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno effettuati in favore dell'impresa appaltatrice;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA